CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE**
**DIVISIONE RAGIONERIA**
**S.-PARTECIPAZIONI**

**PROPOSTA N. 32387** **Torino, 17/11/2026**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA
Chiara FOGLIETTA — Francesco TRESSO
Paolo MAZZOLENI — Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI — Rosanna PURCHIA
Marco PORCEDDA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Paolo CHIAVARINO - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2025 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201.

Premesso che:
• il Comune di Torino è primario rappresentante dei bisogni della comunità, assumendo il ruolo di promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 03504/64) del 2 ottobre 2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.175/2016 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; di seguito anche "TUSP"); tale provvedimento ha costituito

l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;
• successivamente, ai sensi dell’articolo 20 del TUSP, la Città di Torino ha approvato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimenti del Consiglio Comunale, i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente; in tal senso, da ultimo, la Città di Torino, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 763/2025 in data 15 dicembre 2025, ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2024;
• detti provvedimenti, adottati con i rispettivi allegati, sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 24, comma 3 e 20 comma 3 del TUSP, alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, oltre ad essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con Legge n. 114/2014;
• il TUSP ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli e introducendo disposizioni sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie sia in capo alle società.
Visto che:
• l’articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP prevede che *“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”*;
• il medesimo articolo 20, al comma 9-bis, prevede che “*Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute*”;
• l’articolo 26, comma 6-bis del TUSP stabilisce che “*Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6*”.
Tenuto conto che:
• ai sensi dell’articolo 4 del TUSP:
“*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*
*4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*
*5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.*
*6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*
*7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*
*8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 d icembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.*
*9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo*

*di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica.*
*Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.*
*9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui al l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.*
*9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.*
*9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli"*;
• ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del TUSP "*L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea*";
• ai sensi dell'articolo 26, comma 6 del TUSP "*Le disposizioni degli articoli 4* […] *non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";
• ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del TUSP "*Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione*";
• ai sensi dell'articolo 26, comma 5 del TUSP, *"Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di*

*dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto";*

• ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, *"Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5 e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità"*;

• ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del TUSP le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

Visti:

• l'articolo 2, comma 1, lettera a) del TUSP, a mente del quale *"Ai fini del presente decreto si intendono per* [...] *"amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*;

• l'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"*.

Considerato che:

• il Comune di Torino, in quanto tale, rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quindi, a cascata, tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del TUSP, tenute all'adempimento di cui all'articolo 20 *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* del medesimo TUSP;

Visto inoltre che:

• l'articolo 2, comma 1 del TUSP precisa:

- alla lettera f), che per «partecipazione», si intende "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*";
- alla lettera g), che per «partecipazione indiretta» si intende "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*";
- alla lettera b), che per «controllo» si intende "*la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*";
- alla lettera p), che per «società quotate» si intendono *"le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati"*.

Dato atto che:

• al 31 dicembre 2025 risultano di titolarità del Comune di Torino le seguenti partecipazioni societarie dirette e indirette:

*PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.2025*

| *SOCIETÀ* | *% DI PARTECIPAZIONE* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 5T S.R.L. | 51,00 |
| AFC TORINO S.P.A. a socio unico Comune di Torino | 100,00 |
| CAAT S.C.P.A. | 87,96 |
| CCT S.R.L. a socio unico Comune di Torino | 100,00 |
| ENVIRONMENT PARK S.P.A. | 24,53 |
| FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A. | 20,00 |
| FCT HOLDING S.P.A. a socio unico Comune di Torino | 100,00 |
| INFRATRASPORTI.TO S.R.L. a socio unico Comune di Torino | 100,00 |
| LUMIQ S.R.L. a socio unico Comune di Torino | 100,00 |
| PRACATINAT S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 17,11 |
| SMAT S.P.A. (*) | 60,37 |
| SORIS S.P.A. | 78,50 |
| TRM S.P.A. (*) | 16,51 |
| TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. | 28,74 |

(*) Società non comprese nel Piano di Razionalizzazione 2026 ai sensi dell'art. 20, comma 9-bis del TUSP.

*PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI "FCT HOLDING S.P.A." AL 31.12.2025*

| *SOCIETÀ* | *% DI PARTECIPAZIONE* |
|---|---|
| AMIAT S.P.A. (*) | 20,00 |
| GTT S.P.A. | 100,00 |
| IREN S.P.A. (*) | 13,80 |
| SMAT S.P.A. (*) | 3,16 |
| TNE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | 48,86 |

(*) Società non comprese nel Piano di Razionalizzazione 2026, ai sensi dell'art. 20, comma 9-bis del TUSP.

Tenuto conto che:
• le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;
• il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"), all'articolo 30 - rubricato *"Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali"* - prevede che:
"*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico,*

*tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
*1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti, effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.*
*1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*
*a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;*
*b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;*
*c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.*
*1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l'articolo 27, comma 3.*
*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
*...omissis...".*
Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Torino, istruito dai Servizi e uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni nonché la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica individuati dalla Città.
Preso atto dell'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli infra allegati indicati:
- Allegato 1 "Analisi dell'assetto complessivo delle Società" contenente un aggiornamento alla data del 31/12/2025;
- Allegato 2 "Relazione tecnica";
- Allegato 3 "Schede MEF di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni – dati al 31/12/2025";
- Allegato 4 "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (articolo 20, c. 4 del TUSP) - Schede di rilevazione delle partecipazioni dirette";
- Allegato 5 "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (articolo 20, c. 4 del TUSP) - Schede di rilevazione delle partecipazioni indirette";
- Allegato 6 "Relazione periodica ex articolo 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201";
- Allegato 7 "Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la V.I.E.".
Considerato che:

• i provvedimenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del TUSP e di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022 devono essere assunti mediante deliberazione da adottarsi entro il 31.12.2026, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 20, comma 3 del TUSP e dell'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
• ai sensi dell'articolo 20, comma 7 del TUSP, la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo da parte degli enti locali *"comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9"*;
• l'articolo 24, ai commi 5, 6 e 7 prevede che *"5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*
*...omissis...*
*6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.*
*7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali."*.
Considerato altresì il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 2013 (mecc. 2013 00286/049), esecutiva dal 25 febbraio 2013, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 ottobre 2020 (mecc. 2020 00843/064), esecutiva dal 9 novembre 2020.
Dato atto che:
• il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 7 al presente provvedimento;
• la Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo alla stessa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare la razionalizzazione periodica, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Torino possedute alla data del 31 dicembre 2025, accertandole come da Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii., contenuta nell'Allegato 6 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare le operazioni societarie contenute nei predetti documenti, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
• alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di razionalizzazione periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del TUEL rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
• al Sindaco di indirizzare il/la delegato/a nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
• ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
4. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Torino;
5. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 comma 3 del TUSP;
6. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da Pubbliche Amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
7. di dare atto che il presente provvedimento adempie l'obbligo di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e che sarà trasmesso all'ANAC ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del medesimo Decreto;
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Torino;

9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'Allegato 7 al presente provvedimento;
10. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto il termine dell'adempimento è fissato al 31/12/2026.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Pinuccia De Grandis

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

---

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-32387-2026-All_1-Allegato_1_Analisi_assetto_società_2026_DEF_rev_nos_(8).pdf
2. PROP-32387-2026-All_2-Allegato_2_Relazione_tecnica.pdf
3. PROP-32387-2026-All_3-Allegato_3_Schede_MEF.pdf
4. PROP-32387-2026-All_4-Allegato_4_attuazione_dirette.pdf
5. PROP-32387-2026-All_5-Allegato_5_attuazione_indirette.pdf
6. PROP-32387-2026-All_6-Allegato_6_Relazione_art._30.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

7. PROP-32387-2026-All_7-Sub_All._6A_Stadio_Olimpico_Grande_Torino.pdf 

8. PROP-32387-2026-All_8-Allegato_7_VIE.pdf 